

COMUNE DI TAORMINA
(Provincia di Messina)

**CONVENZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E
TELESOCORSO**

L'anno duemilasedici il giorno _____ del mese _____, nei locali municipali, tra l'Amministrazione Comunale di Taormina (ME) d'ora in avanti designata con il termine " A.C. " legalmente rappresentata dal Dirigente Solidarietà Sociale _____, domiciliat__ per la carica presso il Comune di Taormina (ME) e _I_ _____ nella qualità di legale rappresentante dell'Ente _____, d'ora in avanti designato con il termine " Ente ", con sede in _____ via _____ n. _____ iscritto all'albo regionale ex art. 26 legge regionale n. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale Enti Locali D.A. n. _____ del _____ per svolgere il servizio di Assistenza domiciliare in favore agli anziani e del Telesoccorso.

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di Taormina (ME) in attuazione della legge regionale n. 22/86 nonché della Legge 328/00 ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali, intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini anziani soli, senza adeguato supporto familiare in stato di ridotta o non autosufficienza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita, consentendo loro di rimanere nel contesto socio-ambientale di appartenenza;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, oltre che di valore etico, inducono l'A.C. ad attuare il servizio domiciliare anziani in favore degli anziani in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con istituzioni ed enti del privato sociale, sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività che consentono di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utenza;
- che lo strumento della convezione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, comma 4°, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente prescelto;
- che il predetto Ente _____ si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standards regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione - Prestazioni

L'Ente come sopra rappresentato si impegna ad eseguire il servizio di assistenza domiciliare e telesoccorso in favore degli anziani soli in condizione di parziale o totale non autosufficienza - temporanea o definitiva - senza idoneo supporto familiare, mediante le seguenti prestazioni;

- aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio, giornaliero o periodico (riordino del letto e della stanza, pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi, aiuto per la preparazione dei pasti, cambio della biancheria);
- aiuto per l'igiene e cura della persona, per favorirne l'autosufficienza nell'attività giornaliera (nell'alzarsi dal letto, nella pulizia della persona, nella vestizione, nell'assunzione dei pasti, nella deambulazione e nel movimento degli arti invalidi, nella mobilitazione del soggetto allettato, nell'uso di accorgimenti per migliorare l'autosufficienza);
- disbrigo pratiche tipo: pensioni, autorizzazione richieste mediche, esenzione ticket su farmaci ed esami clinici, richiesta contributi, tessere autobus, disbrigo commissioni varie;
- sostegno psicologico volto a favorire i rapporti familiari e sociali, anche in collaborazione con il vicinato, le strutture ricreative e culturali, il volontariato, al fine di favorire la partecipazione dei soggetti alla vita di relazione (accompagnamento per visite mediche od altre necessità, presso centri diurni, amici, parenti, o per manifestazioni e spettacoli);
- sanitarie: di tipo *infermieristico professionale* (controllo delle terapie, dell'assunzione dei farmaci e della situazione clinica in stretto collegamento con il medico curante, effettuazione o cambio di piccole medicazioni, prevenzione delle piaghe da decubito, assistenza in fase di malattia, iniezioni ipodermiche, ecc.);
- dietetica: formulazione, in collaborazione con il medico curante, di diete per utenti che hanno la necessità di seguire un'alimentazione adeguata per patologie particolari quali diabete, ipertensione, osteoporosi etc...e il loro monitoraggio.
- rilevazione costante dei bisogni e verifica delle attività e dei programmi individuali dell'intervento, al fine di un'attività di programmazione del servizio coordinata con l'ufficio comunale competente.

L'Ente si impegna a fornire n.6 impianti di telesoccorso ad anziani soli e non autosufficienti.

Art. 2

Personale

L'Ente presta il servizio attraverso i propri soci-lavoratori e i dipendenti adeguatamente qualificati, garantendo piena esecuzione delle scelte operative effettuate dal comune nell'attuare il servizio.

Al fine di assicurare la qualità del servizio occorre rendere flessibile il riferimento agli standards regionali in merito al rapporto utente/operatore (D.P.R.S. 29 giugno 1988); ne consegue che il numero e la qualifica degli operatori da impiegare potranno variare sulla scorta di valutazioni operate dall'ufficio di servizio sociale comunale, avuto riguardo al numero di utenti e delle condizioni psico-fisiche e socio-familiari degli stessi.

L'Ente metterà quindi a disposizione del servizio i seguenti operatori per n. 135 anziani assistiti:

- n. 01 assistente sociale per n. 156 ore mensili;

- n. 01 infermiere professionale per n. 156 ore mensili
- n. 09 assistenti domiciliari forniti di apposito titolo di formazione professionale per n. 104 ore mensili cadauno;
- n. 01 ausiliario per n. 104 ore mensili.

Art. 3 **Mansioni**

Le figure impegnate per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani devono attenersi alle specifiche mansioni che qui di seguito si riportano.

1. Assistente sociale

Coordina gli interventi dei vari operatori del servizio attraverso piani di lavoro periodici.

Verifica contestualmente all'esecuzione delle prestazioni programmate la loro necessità ed efficacia.

Promuove riunioni di tutti gli operatori del servizio per lo scambio reciproco di esperienze e l'analisi degli interventi attuati o da attuare con eventuale partecipazione dell'assistente sociale comunale.

Sottopone ai servizi sociali comunali le proposte utili al migliore funzionamento del servizio e relaziona mensilmente sull'andamento generale e sull'attività svolta (prestazioni, tempo impiegato, operatori coinvolti).

Cura i rapporti con i servizi socio-sanitari e ricreativo-culturali del territorio, offrendo ad essi la propria collaborazione e sollecitandone gli interventi in azione complementare al servizio domiciliare.

E' responsabile della gestione del personale, può autorizzare le ferie ed i permessi, previa sostituzione o supplenza, tiene i registri, gli archivi e la documentazione tutta relativa al servizio.

2. Infermiere professionale

Cura i rapporti con il medico curante eseguendo la terapia prescritta, applica le fasciature, provvede alle medicazioni, cura le eventuali piaghe da decubito cercando di prevenirle, esegue cateterismo.

Contribuisce alla gestione del servizio ed al piano di intervento nei confronti del singolo utente, in stretta collaborazione con gli operatori del servizio, favorendo anche la vita di relazione, la mobilità e la socializzazione dell'utente.

3. Assistente domiciliare

Aiuta nelle attività della persona su se stessa (alzarsi dal letto e mettersi a letto, recarsi in bagno, vestirsi e svestirsi, assunzione dei pasti, deambulazione corretta, uso di accorgimenti per una giusta posizione della persona costretta a letto, uso di accorgimenti e attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare).

Aiuta nel governo dell'alloggio e nelle attività domestiche (riordino del letto e della stanza, pulizia generale dell'alloggio e lavaggio della biancheria, rammendo, stiratura della stessa; riordino indumenti, biancheria, vestiario, cura delle condizioni igieniche dell'alloggio; preparazione e/o aiuto per la preparazione dei pasti, lavaggio delle stoviglie in genere).

Accompagna l'utente per le visite mediche, per visite ad amici e familiari, per la frequenza di centri socio-ricreativi, ecc.. Collabora con l'assistente sociale per la predisposizione e la verifica del piano di lavoro.

4. Ausiliario

Cura il disbrigo di semplici pratiche, lo svolgimento di piccole mansioni, quali il ritiro della pensione, il pagamento bollette, ecc.

Art. 4 Prescrizioni

Tutti gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti di titolo specifico di qualifica professionale conforme alla vigente normativa e alle mansioni espletate.

Gli operatori verranno così impiegati:

- n. 01 Assistente Sociale per n. 156 ore mensili;
- n. 01 Infermiere professionale per n.156 ore mensili;
- n. 09 Assistenti domiciliari, forniti di apposito titolo di formazione professionale, per n. 104 ore mensili cadauno;
- n. 01 ausiliario per n. 104 ore mensili.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine alla presente convenzione non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del comune.

Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che l'Ente persegue.

L'Ente dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza del servizio prestato durante lo svolgimento dell'attività, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

L'Ente dovrà comunicare ogni sostituzione del personale, dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che l'amministrazione comunale ritenesse di dover fare nei riguardi degli operatori saranno preventivamente comunicati al responsabile dell'Ente.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal responsabile dell'Ente e vidimato dal responsabile dell'ufficio comunale competente.

L'Ente si obbliga a dare tempestiva comunicazione all'A.C. di qualsiasi variazione intervenuta sul numero degli utenti e sulla tipologia delle prestazioni erogate.

Art. 5 Obblighi

L'Ente si impegna a rispettare per gli operatori impiegati i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. Nel caso di inottemperanza l'A.C., oltre a farne segnalazione all'Ispettorato del Lavoro, ha facoltà di sospendere il pagamento sino al 50% dell'importo dovuto in base alla presente convenzione, con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo aver accertato la regolarizzazione delle posizioni assicurative. L'Ente non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento a seguito della disposta sospensione, né avrà titolo per richiedere alcun risarcimento.

L'Ente si impegna a fornire, qualora gli utenti non ne avessero la possibilità, tutto il materiale occorrente per l'assistenza infermieristica.

L'Ente dovrà essere fornito di idoneo mezzo di trasporto, provvedere alla sua manutenzione, agli obblighi assicurativi, al rifornimento del carburante e del lubrificante.

Art. 6 **Volontariato**

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale con l'A.C. e senza corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari e di obiettori deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio, ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati, per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta ai compensi come appresso determinati, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 7 **Ammissione nuovi casi**

Le richieste di ammissione al servizio domiciliare sono raccolte dal competente ufficio comunale a seguito di domanda dell'interessato, corredata da documentazione attestante la situazione anagrafica, sanitaria, familiare, sociale, reddituale.

L'ammissione al servizio di nuovi casi viene attivata, su relazione tecnica del servizio sociale comunale, dall'ufficio competente cui è demandato il compito di valutare i singoli casi, le prestazioni da erogare ed i tempi settimanali di esecuzione dell'intervento, con i relativi operatori assegnati.

Art. 8 **Modifiche alla convenzione**

Qualora mutamenti nella situazione personale o nel contesto socio-familiare dell'utenza lo rendessero necessario, il comune, d'intesa con l'ente contraente, può procedere ad una modifica quantitativa e qualitativa delle prestazioni convenute. Ove ciò comporti una maggiore e/o minore presenza ed impiego di operatori si procederà ad una parallela ridefinizione dei corrispettivi.

Art. 9 **Durata**

La presente convenzione ha la durata di tre anni .a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o alla comunicata cessazione del servizio, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione.

Art. 10
Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze alla controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 11
Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, da un rappresentante dell'Ente contraente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperto del settore.

Art. 12
Controllo e verifica dei risultati

Sul servizio svolto dall'Ente sono riconosciute al comune ampie facoltà di controllo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti dei soci lavoratori e dei dipendenti;
- ad ogni ulteriore adempimento di cui agli articoli precedenti.

L'ufficio comunale competente, con cadenza almeno bimestrale, esaminerà i risultati raggiunti dal servizio, i piani di intervento, la validità delle metodologie di lavoro.

Eventuali proposte operative formulate dall'Ente sulla scorta delle valutazioni degli operatori impiegati anche per l'approntamento di nuovi programmi, saranno esaminati con il servizio sociale.

Art. 13
Utenti e costi

L'Ente si impegna ad assistere n. _____ utenti richiedenti il servizio per il tipo ed il numero di prestazione di cui all'art.2.

Per il suddetto servizio l'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente la somma mensile di €. _____, comprensiva di I.V.A. e spese di gestione per l'Ente, in relazione agli oneri per organizzazione e progettazione, nonché rischio ed oneri sociali, quantificata sulla base degli oneri connessi all'applicazione del contratto collettivo di lavoro e della normativa vigente in materia di oneri sociali, per gli operatori così come determinati per numero e qualifica al precedente art. 5.

E' altresì aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

La liquidazione avverrà in rate mensili su presentazione di regolare fattura, firmata dal legale rappresentante dell'Ente e vistata dal dirigente dei servizi sociali comunali,

corredata dalla relazione mensile predisposta dall'Assistente Sociale dell'Ente e da dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali.

Tutti i costi di gestione (affitto locali, materiale – infermieristico, di cancelleria, di pulizia -, utenze TELECOM, ENEL, EAS, indennità di trasporto e spese per carburante autoveicoli, ecc..) sono a totale carico dell'Ente.

Art. 14 **Validità convenzione**

La presente convenzione esplica i propri effetti tra i contraenti, a decorrere dalla effettiva consegna del servizio. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione della convenzione, i seguenti documenti:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti del consiglio di amministrazione;

- il decreto assessoriale d'iscrizione all'albo regionale tipologia assistenza domiciliare a favore di anziani in applicazione dell'ex art. 26, legge regionale n. 22/86;
- il decreto assessoriale d'iscrizione all'albo regionale tipologia Telesoccorso in favore di anziani in applicazione dell'ex art. 26, legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo o attestato professionale;
- Documentazione richiesta nella lettera d'invito.

Art. 15 **Rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile e a quanto contenuto nel capitolato d'onori.

Art. 16 **Registrazione convenzione**

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente contraente, se dovute.

Art. 17 **Foro competente**

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Messina Tribunale di Taormina.

Art. 18

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.

Le parti dichiarano di rinunciare alla lettura della documentazione richiamata e di quella allegata, che fanno presente di conoscere integralmente.

Per l'Amministrazione Appaltante

Per L'Ente
